



RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO DI PARTENARIATO E COOPERAZIONE TRA L'UNIONE EUROPEA E I SUOI STATI MEMBRI, DA UNA PARTE, E LA REPUBBLICA DI SINGAPORE, DALL'ALTRA, FATTO A BRUXELLES IL 19 OTTOBRE 2018

Art. 1

Allegato

Parte di provvedimento in formato grafico

ACCORDO DI PARTENARIATO E COOPERAZIONE TRA L'UNIONE EUROPEA E I SUOI STATI MEMBRI, DA UNA PARTE, E LA REPUBBLICA DI SINGAPORE, DALL'ALTRA

L'UNIONE EUROPEA, di seguito «l'Unione», e IL REGNO DEL BELGIO, LA REPUBBLICA DI BULGARIA, LA REPUBBLICA Ceca, IL REGNO DI DANIMARCA, LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA, LA REPUBBLICA DI ESTONIA, L'IRLANDA, LA REPUBBLICA ELLENICA, IL REGNO DI SPAGNA, LA REPUBBLICA FRANCESE, LA REPUBBLICA DI CROAZIA, LA REPUBBLICA ITALIANA, LA REPUBBLICA DI CIPRO, LA REPUBBLICA DI LETTONIA, LA REPUBBLICA DI LITUANIA, IL GRANDUCATO DI LUSSEMBURGO, L'UNGHERIA, LA REPUBBLICA DI MALTA, IL REGNO DEI PAESI BASSI, LA REPUBBLICA D'AUSTRIA, LA REPUBBLICA DI POLONIA, LA REPUBBLICA PORTOGHESE, LA ROMANIA, LA REPUBBLICA DI SLOVENIA, LA REPUBBLICA SLOVACCA, LA REPUBBLICA DI FINLANDIA, IL REGNO DI SVEZIA, IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD, parti contraenti del trattato sull'Unione europea e del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, di seguito «gli Stati membri», da una parte, e

LA REPUBBLICA DI SINGAPORE, dall'altra, di seguito denominati congiuntamente «le parti»,

CONSIDERANDO i tradizionali vincoli di amicizia tra le parti e gli stretti legami storici, politici ed economici che le uniscono; CONSIDERANDO la particolare importanza che le parti ascrivono alla natura globale delle loro relazioni reciproche; CONSIDERANDO che per le parti il presente accordo rientra in una più ampia e coerente relazione governata da accordi sottoscritti da entrambe; RIBADENDO l'adesione delle parti al rispetto dei principi democratici, dei diritti umani e delle libertà fondamentali sanciti dalla DICHIARAZIONE universale dei diritti dell'uomo e da altri strumenti internazionali applicabili in materia di diritti umani di cui le parti sono parti contraenti; RIBADENDO l'adesione delle parti ai principi dello stato di diritto e del buon governo e il loro comune desiderio di promuovere il progresso economico e sociale dei loro popoli, tenendo conto dei principi dello sviluppo

sostenibile e dell'esigenza di tutelare l'ambiente; RIBADENDO il comune desiderio di intensificare la cooperazione in materia di stabilita', giustizia e sicurezza internazionali come requisito indispensabile per promuovere uno sviluppo socioeconomico sostenibile, l'eliminazione della poverta' e il conseguimento degli obiettivi di sviluppo del millennio delle Nazioni Unite (ONU); ESPRIMENDO un impegno deciso volto a combattere tutte le forme di terrorismo e a creare efficaci strumenti internazionali per la sua definitiva eliminazione nel rispetto degli strumenti pertinenti, in particolare della risoluzione n. 1373, adottati dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite; CONSIDERANDO che l'Unione ha adottato nel 2001 e aggiornato nel 2004 un piano d'azione globale per la lotta contro il terrorismo e ha conseguentemente preso una serie di misure; considerando che all'indomani degli attentati di Madrid il Consiglio europeo ha, in data 25 marzo 2004, adottato un'importante dichiarazione sulla lotta al terrorismo e che nel dicembre 2005 l'Unione ha anche adottato una strategia antiterrorismo; RIBADENDO che i delitti piu' gravi che riguardano l'insieme della comunita' internazionale non possono rimanere impuniti e che la loro repressione deve essere efficacemente garantita mediante misure adottate a livello nazionale e mediante il rafforzamento della cooperazione internazionale; CONSIDERANDO che il corretto e indipendente funzionamento della Corte penale internazionale rappresenta un importante sviluppo ai fini della pace e della giustizia nel mondo; CONSIDERANDO che il Consiglio europeo ha individuato nella proliferazione delle armi di distruzione di massa e dei relativi vettori una grave minaccia per la sicurezza internazionale e ha adottato il 12 dicembre 2003 una strategia contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa, dopo che il Consiglio dell'Unione europea aveva gia' adottato in data 17 novembre 2003 una politica dell'Unione per l'integrazione delle politiche di non proliferazione nelle relazioni dell'Unione con i paesi terzi; considerando altresì che l'adozione per consenso della risoluzione n. 1540 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite sottolinea l'impegno dell'intera comunita' internazionale a combattere la proliferazione delle armi di distruzione di massa (ADM) e dei relativi vettori, come ribadito con l'adozione delle risoluzioni nn. 1673 e 1810 del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite; CONSIDERANDO che il Consiglio europeo ha definito le armi leggere e di piccolo calibro (SALW) una minaccia crescente per la pace, la sicurezza e lo sviluppo e ha adottato, in data 16 dicembre 2005, una strategia volta a combattere l'accumulazione e il traffico illeciti di armi leggere e di piccolo calibro e relative munizioni, sottolineando l'esigenza di garantire un approccio globale e coerente tra le politiche di sicurezza e di sviluppo; RICONOSCENDO l'importanza dell'accordo di cooperazione del 7 marzo 1980 tra la Comunita' economica europea e l'Indonesia, la Malaysia, le Filippine, Singapore e la Tailandia, Stati membri dell'Associazione delle nazioni del sud-est asiatico (ASEAN) e dei successivi protocolli di adesione; RICONOSCENDO l'importanza di rafforzare le attuali relazioni tra le parti al fine di intensificare la loro cooperazione, e la comune volonta' di consolidare, approfondire e diversificare le relazioni nei settori di reciproco interesse su basi di parita', rispetto dell'ambiente naturale e mutuo vantaggio; CONFERMANDO il loro desiderio di intensificare, in piena sintonia con le attivita' condotte in ambito regionale, la

cooperazione fra l'Unione e la Repubblica di Singapore sulla base di valori comuni e di un mutuo vantaggio; CONFERMANDO il loro desiderio di migliorare la comprensione tra l'Asia e l'Europa su basi di parità, di rispetto reciproco delle rispettive norme culturali e politiche e di accettazione delle differenze di opinione; CONFERMANDO il loro desiderio di rafforzare le relazioni commerciali attraverso la conclusione di un accordo di libero scambio; OSSERVANDO che le disposizioni del presente accordo che rientrano nell'ambito di applicazione della parte terza, titolo V, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea vincolano il Regno Unito e l'Irlanda in quanto parti contraenti distinte e non in quanto Stati membri dell'Unione europea, a meno che l'Unione, il Regno Unito e/o l'Irlanda non abbiano congiuntamente notificato alla Repubblica di Singapore che il Regno Unito e/o l'Irlanda sono vincolati in quanto Stati membri dell'Unione, conformemente al protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Se il Regno Unito e/o l'Irlanda cessano di essere vincolati in quanto Stati membri dell'Unione conformemente all'articolo 4 bis del protocollo n. 21, l'Unione insieme al Regno Unito e/o all'Irlanda informa immediatamente la Repubblica di Singapore di ogni cambiamento intervenuto nella loro posizione, nel qual caso il Regno Unito e/o l'Irlanda restano vincolati dalle disposizioni del presente accordo a titolo individuale. Le medesime disposizioni si applicano alla Danimarca conformemente al protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca allegato ai suddetti trattati, HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Art. 1. Principi generali

1. Il rispetto dei principi democratici, dello stato di diritto e dei diritti umani fondamentali, quali sanciti dalla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e dagli altri strumenti internazionali applicabili in materia di diritti umani di cui le parti sono parti contraenti, e' alla base delle politiche interne e internazionali delle parti e costituisce un elemento essenziale del presente accordo. 2. Le parti confermano i loro valori comuni enunciati nella Carta delle Nazioni Unite (Carta dell'ONU). 3. Le parti ribadiscono l'impegno a promuovere lo sviluppo sostenibile, a cooperare per affrontare le sfide poste dai cambiamenti climatici e dalla globalizzazione e a contribuire al conseguimento degli obiettivi di sviluppo del millennio. 4. Le parti ribadiscono l'adesione ai principi del buon governo, allo stato di diritto, compresa l'indipendenza del potere giudiziario, e alla lotta contro la corruzione. 5. Le parti cooperano a norma del presente accordo secondo modalità conformi alle loro rispettive disposizioni legislative, normative e regolamentari interne.

Versione in vigore dal 19 aprile 2024 secondo Normattiva, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Singapore, dall'altra, fatto a Bruxelles il 19 ottobre 2018
------	---

Estremi	Legge 8 aprile 2024, n. 53
---------	----------------------------

Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 19 aprile 2024
---------------	---------------------------------------

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 24 settembre 2026

<https://ratiolegis.it/legge-53-2024/art-1>



Inquadra il QR code per
aprire la pagina su
RatioLegis.it